

24 marzo 2020

Categorie: **Versamenti > Varie**

Sospensione dei versamenti: la determinazione della soglia di 2 milioni di euro di ricavi o compensi

Autore: Nicola Forte

Il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 non ha previsto una sospensione generalizzata dei versamenti tributari per ogni contribuente.

Sono previste limitazioni di tipo soggettivo ed oggettivo, anche tenendo in considerazione le “dimensioni” degli esercenti le attività d’impresa e professionali. Al proposito l’art. 62 del decreto in rassegna distingue i contribuenti a seconda se nel periodo d’imposta precedente abbiano o meno superato il limite di ricavi e di compensi pari a 2 milioni di euro.

I contribuenti maggiormente danneggiati- I contribuenti possono fruire della sospensione dei termini per il versamento dell’iva, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, e dei contributi, i cui termini sarebbero scaduti il 16 marzo scorso.

La sospensione si applica automaticamente ed indipendentemente dalle dimensioni dei contribuenti. Il trattamento più favorevole risiede nella tipologia di attività esercitata secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020, modificato dall’art. 61 del D.L. n. 18/2020.

Inizialmente la previsione riguardava esclusivamente le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Successivamente, l’ambito applicativo della disposizione è stato esteso a tante altre attività. A titolo esemplificativo la disposizione si applica alle società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, noleggio attrezzature sportive, noleggi mezzi di trasporto; soggetti che svolgono l’attività di guida e assistenza turistica, etc.

L’Agenzia delle entrate, al fine di semplificare l’individuazione delle predette attività, ha indicato i relativi codici Ateco con la Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020.

I contribuenti di minori dimensioni e il limite di 2 milioni di euro: criteri di determinazione - Se il contribuente esercita un’attività diversa da quelle indicate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020, la sospensione dei versamenti fiscali è applicabile unicamente ai contribuenti di minori dimensioni. Al proposito, indipendentemente dalla localizzazione geografica del contribuente, che può al limite operare su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei versamenti si applica unicamente ai soggetti che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi o percepito compensi professionali, per un importo non superiore a due milioni di euro. Il problema riguarda l’individuazione del criterio da applicare al fine di verificare il mancato superamento della predetta soglia.

L’inizio dell’attività negli anni 2019 o 2020: il limite di 2 milioni di euro - La disposizione in rassegna (l’art. 62, comma 2 del D.L. n. 18/2020) non prevede espressamente l’obbligo di effettuare il ragguglio ad anno dei ricavi conseguiti o

dei compensi percepiti. Pertanto, è ragionevole ritenere che il predetto limite di due milioni di euro debba essere inteso in valore assoluto. Ad esempio, se un'impresa ha iniziato l'attività il 1° luglio 2019, conseguendo ricavi per un importo pari a 1.300.000 euro, dovrebbe essere possibile beneficiare della sospensione dei versamenti. Il predetto importo, ove fosse ragguagliato all'anno, risulterebbe pari a 2.600.000 euro ed in questa ipotesi la sospensione sarebbe preclusa. Tuttavia, la soluzione corretta è la prima e quindi il beneficio è applicabile.

Tutti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta 2020 sono ammessi automaticamente alla sospensione dei predetti versamenti (Iva del 16 marzo, ritenute sui redditi dei dipendenti e contributi previdenziali). Infatti, in mancanza del "parametro" costituito dai ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente, il beneficio della sospensione risulterà in ogni caso applicabile.

Le plusvalenze e gli altri proventi- La norma che prevede la necessità di verificare l'osservanza del limite di due milioni di euro fa espresso riferimento ai ricavi. Conseguentemente, devono essere esclusi i proventi conseguiti (o percepiti) a seguito della cessione dei beni strumentali, ed anche le eventuali plusvalenze realizzate.

Gli esercenti arti e professioni, oltre alle eventuali plusvalenze realizzate, devono escludere anche le somme percepite a seguito dell'addebito ad altri professionisti di spese sostenute in comune. Ad esempio, se un professionista è titolare del contratto di locazione della sede utilizzata come studio, ed addebita ad un collega una parte del canone consentendo l'utilizzo della sala riunioni e di altri ambienti, la somma così percepita sarà irrilevante. L'addebito dell'importo dovrà essere considerato in diretta diminuzione della spesa sostenuta per la locazione dell'immobile. Sono parimenti esclusi, in quanto non hanno natura di compensi i proventi percepiti a seguito della cessione della clientela dello studio professionale. La rilevanza ai fini della determinazione del reddito è prevista dall'art. 54 del TUIR. Tuttavia, tali componenti positivi di reddito non hanno natura di compensi e quindi non concorrono alla determinazione della predetta soglia.

Ai fini dell'individuazione dei ricavi rilevanti si deve fare riferimento all'art. 85 del TUIR. Infatti, ai fini di tale disposizione, si considerano tali:

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
- d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
- g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it